

Transfer pricing:
nuove procedure e
interpretazioni

Esterovestizione societaria:
commenti alle recenti pronunce
giurisprudenziali

Dott. Gabriele Zambon

Udine, 13 ottobre 2016



Contenuti

- Irrilevanza penale del transfer pricing
- Transfer pricing interno

Transfer pricing e interessi

- Riferimenti normativi
- I rischi nei rapporti finanziari infragruppo
- Le tipologie di finanziamento infragruppo
- La determinazione del tasso «arm's length»
- La riqualificazione dei crediti commerciali

Sviluppi in tema di residenza fiscale delle società

- Irrilevanza penale del *transfer pricing*

Art. 4 D.Lgs. 74/2000

1. *Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni.


1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

- Inapplicabilità della normativa sul *transfer pricing* a livello interno

Art. 5, c 2. Decreto Crescita e internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015)

(...)


2. La disposizione di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato.



- Art. 9 cc. 3 e 4 DPR 917/1986
- Art. 110 c. 7 DPR 917/1986
- Art. 26 c. 5 DPR 600/1973
- Art. 26-*quater* DPR 600/1973
- Artt. 45, 46 e 89 DPR 917/1986
- Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003
- Convenzioni contro le doppie imposizioni
- Circolare del 22/09/1980 n. 32 - Min. Finanze
- Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento - Rev. 1979
- Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento - Rev. 2010
- Report sull'attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione - Rev. 2010

I rapporti finanziari *cross-border* comportano la necessaria valutazione dei seguenti aspetti:

1. La possibilità di erogazione di **prestiti infruttiferi**
2. La determinazione del tasso a **valore normale**
3. Il rischio di riqualificazione **dei crediti commerciali** verso le consociate



- L'articolo 110, comma 7 del T.U.I.R. prevede che gli scambi con società del gruppo residenti all'estero siano valutati, a fini fiscali, al c.d. «valore normale», ossia al “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi” (art. 9 T.U.I.R.).
- *“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono **valutati** in base al **valore normale** dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, (...) se ne deriva aumento del reddito (...)”.* (Art. 110 comma 7 T.U.I.R.)


Analisi della gerarchia delle fonti

- Prevalenza delle previsioni contrattuali ?

La questione è ancora dibattuta, sia a livello di dottrina che di giurisprudenza

Possibili soluzioni

- L'assenza di remunerazione deve rispecchiare un comportamento atteso tra controparti indipendenti in circostanze comparabili
- Dimostrazione di c.d. «*intentional set-offs*»



Cassazione Civile, sentenza 27087/2014

«La stipula di un finanziamento non oneroso, erogato dalla società controllante a favore delle controllate, con obbligo della mutuataria di restituzione del tantundem, riconducibile allo schema del mutuo a titolo gratuito, non subisce limitazioni per il fatto che la controllante, residente nello Stato, e le società residenti in altro Paese membro od in Paesi terzi, appartengano al medesimo gruppo societario, realizzando quindi una operazione infragruppo transfrontaliera (...) atteso che l'applicazione della norma tributaria è subordinata dalla legge alla duplice condizione che dalla operazione negoziale infragruppo derivino per la società contribuente componenti - positivi o negativi - reddituali, e che dalla applicazione del criterio del valore normale "derivi un aumento del reddito" imponibile».

Cassazione Civile, sentenza 7493/2016

«Il principio non è condivisibile.

La valutazione "in base al valore normale" prescinde dalla capacità originaria dell'operazione di produrre reddito e, quindi, da qualsivoglia obbligo negoziale delle parti attinente al pagamento del corrispettivo (cfr. Linee guida OCSE, paragrafo 1.2)».

«[...] *there are two particular circumstances in which it may, exceptionally, be both appropriate and legitimate for a tax administration to consider disregarding the structure adopted by a taxpayer in entering into a controlled transaction.*

The first circumstance arises where the economic substance of a transaction differs from its form. In such a case the tax administration may disregard the parties' characterisation of the transaction and re-characterise it in accordance with its substance. An example of this circumstance would be an investment in an associated enterprise in the form of interest-bearing debt when, at arm's length, having regard to the economic circumstances of the borrowing company, the investment would not be expected to be structured in this way. In this case it might be appropriate for a tax administration to characterise the investment in accordance with its economic substance with the result that the loan may be treated as a subscription of capital.


The second circumstance arises where, while the form and substance of the transaction are the same, the arrangements made in relation to the transaction, viewed in their totality, differ from those which would have been adopted by independent enterprises behaving in a commercially rational manner and the actual structure practically impedes the tax administration from determining an appropriate transfer price».

Il mercato di riferimento

- Criterio del mercato del mutuante


Fattori rilevanti per la comparabilità delle transazioni

- a. ammontare del prestito
- b. durata
- c. titolo, natura ed oggetto del negozio
- d. posizione finanziaria del mutuante
- e. moneta di computo
- f. rischi di cambio
- g. garanzie prestate in relazione al finanziamento



I criteri per la determinazione del tasso d'interesse a valore normale possono essere:

- Tasso d'interesse legale
- *Prime Rate* A.B.I.
- Tasso annuo medio ponderato infragruppo
- Rilevazioni statistiche Banche centrali
- Analisi di *benchmarking*



Aspetti critici nella verifica dei crediti commerciali

- L'interpretazione del contratto
- L'analisi di comparabilità
- La presenza di vantaggi compensativi

Analisi di comparabilità

- Caratteristiche dei beni e dei servizi
- Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati
- Termini contrattuali
- Condizioni economiche
- Strategie d'impresa



CTP Treviso, sentenza 231/2014

«In relazione ad interessi attivi non dichiarati in violazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR, il Collegio, ritiene illegittima la riqualificazione delle operazioni di compravendita che sono state concluse con la F. Usa Corp. in operazioni di finanziamento, stante: l'avvenuta e quindi reale operazione di compravendita tra la ricorrente e la società americana (in tal senso non vi sono stati comportamenti simulatori e/o in frode alla legge); il ritardato e mai omesso pagamento, di quanto pattuito contrattualmente è stato causato da obiettive difficoltà finanziarie della controllata, così come ulteriormente confermato dal fatto che quest'ultima società non è stata in grado di conseguire un volume d'affari sufficiente al raggiungimento del c.d. " break even point" (...). I verificatori hanno, di fatto, contravvenuto: al fondamentale canone ermeneutico fissato dall'art. 1362 c.c. in base al quale «nell'interpretare il contratto di deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti...»»

CTP Cremona, sentenza 77/2013

«non pare potersi ricondurre al fenomeno del Transfer pricing il profilo attinente alle dilazioni di pagamento concesse, sulle forniture di macchinari, impianti o parte di essi alla società Slovincom. Se è vero infatti che nella prassi commerciale spesso a una dilazione di pagamento si accompagna la richiesta di interessi attivi non è possibile elevare questa evenienza a regola indefettibile e quindi "normale" essendo di altrettanta frequenza il caso che, in forza dei particolari vantaggi derivanti al venditore dal contratto di vendita, questi non carichi di interessi il prezzo di vendita in ragione della dilazione accordata. Nel caso di specie, nulla è dato sapere sulle generali condizioni contrattuali di talché non si può affermare che la pattuizione di una dilazione di pagamento senza interessi esuli dal concetto di «normalità commerciale» di talché non vi sono le condizioni per ristabilire, relativamente alle componenti reddituali di Braga S.p.a., il preteso "valore normale" sotto forma di interessi attivi della concessione della dilazione».

- **Residenza fiscale persone giuridiche (art. 73 c.3 TUIR)**

*3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la **sede legale** o la **sede dell'amministrazione** o l'**oggetto principale** nel territorio dello Stato.*

- **Circolare GDF 1/2008, volume III**

Elementi qualificanti la sede dell'amministrazione

- ☐ residenza degli amministratori
- ☐ potere effettivo di gestione dei conti bancari della società
- ☐ affidamento del potere decisionale ai soci residenti in Italia
- ☐ struttura organizzativa della società

Elementi indiziari

- ☐ il luogo in cui sono stati stipulati i **contratti** relativi ad attività poste in essere dalla società;
- ☐ comunicazioni fax e/o **e-mails** dalle quali emergano che la sede di direzione effettiva della società è sul territorio nazionale.

In data 6 marzo 2001 il Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia, Gruppo Verifiche Speciali, iniziò una verifica generale presso la It.Al. S.p.A. e la Ol.It. S.p.A. entrambe con sede amministrativa e operativa in Monopoli (Bari) via (...).

Nella sede delle due società gli accertatori trovarono il legale rappresentante delle stesse Dott. Pa.Ma.Ma. socio amministratore che fu invitato ad esibire tutta la documentazione utile ai fini fiscali ai sensi dell'art. 52 comma 5 D.P.R. 633/72. Nel corso della verifica gli accertatori trovarono, in uno stanzino al piano primo della palazzina Uffici, **diciotto faldoni contenenti copiosa documentazione amministrativa**, contabile ed extra contabile della società Ag.Co. esercente l'attività di commercializzazione all'ingrosso di oli e grassi alimentari, con dichiarata sede legale in New York (USA), c/o lo Studio Ge.R.Fu e Co. P.C.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 1 notificava il 17.11.2004 alla Ag.Co. corrente in Monopoli in persona del Dott. Pa.Ma.Ma., unico socio proprietario (Sole Proprietor), Presidente (President), Capo esecutivo (Chief Executive Officer) e legale rappresentante della ditta contribuente

- 1) SOTTO L'ASPETTO AMMINISTRATIVO CONTABILE, l'attività veniva svolta, condotta e diretta a Monopoli presso la sede della società del Gr.Ma., laddove si considerino:
- a) le dichiarazioni rese dai diversi dipendenti delle stesse società del Gruppo, tra cui VO., SC., LA., DE., in ordine **all'aggiornamento operato** dagli stessi, ognuno nell'ambito degli incarichi operativi ricoperti, dei dati riferiti alle fatture d'acquisto e di vendita dell'Ag., mediante l'inserimento degli stessi nel sistema informativo di Monopoli;
 - b) la possibilità fornita proprio da tale **sistema informativo di garantire la rendicontazione costante ed analitica della situazione patrimoniale** ed economica complessiva dell'Ag. (come dimostrato, peraltro, dai tabulati relativi, ad esempio, alla situazione dei costi e dei ricavi e alla situazione patrimoniale, rinvenuti in sede di accesso presso la sede della Ol.It. S.p.A. di Monopoli, vds. cit. all. n. 28);
 - c) la rilevata circostanza secondo cui **la compilazione delle fatture originali emesse dalla Ag. avviene presso gli uffici di Monopoli;**
 - d) le modalità di conservazione della documentazione **amministrativo contabile**, rinvenuta, per la maggior parte in originale, presso gli stessi uffici di Monopoli;

2) SOTTO L'ASPETTO COMMERCIALE

Ogni rapporto era di fatto, gestito e curato da Monopoli, presso la sede della società del gruppo Ma..

Ci si riferisce, in dettaglio, a quanto accertato dai verificatori in ordine: A) Alle operazioni di vendita dell'olio che, per gli aspetti connessi alla ricezione degli ordini di acquisto, alle conseguenti commesse di produzione, alle successive spedizioni dei containers ed alla materiale compilazione delle pertinenti fatture attive, venivano interamente effettuate a Monopoli.

Le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti e responsabili dei vari settori delle imprese italiane che hanno avuto rapporti con l'Ag.. Tra essi, in particolare, si evidenziano le dichiarazioni rese da: SO.Pa. (vds. cit. all 51) che aveva soltanto il **Ma.Pa. quale unico referente dell'Ag. cui rivolgersi in ordine a problemi di natura contabile, amministrativa e commerciale. Inoltre, ogni sorta di corrispondenza, sia epistolare (invio fatture, richieste, dati, ecc.) che telematica (al nr. di fax (...)). relativa all'Ag. stessa risultava sempr ed unicamente provenire e/o essere destinata presso la sede di Mo della Ca.Ol.It.**

3) SOTTO L'ASPETTO ASSICURATIVO, è risultato che **ogni genere di rapporto veniva curato e diretto dagli uffici di Monopoli**, secondo quanto riferito dai legali rappresentanti e dai responsabili delle imprese italiane che hanno avuto rapporti con la società Ag. e dai collaboratori delle società di Monopoli.

4) SOTTO L'ASPETTO BANCARIO, ogni operazione veniva curata e gestita dall'Italia, sia alla luce di quanto riferito dai collaboratori delle società di Monopoli, sia in forza di quanto rilevato ed appreso a seguito dell'esame della documentazione acquisita agli atti, di cui si è già specificamente fatto cenno al punto (3) che precede. La documentazione esaminata ed acquisita agli atti, in effetti, contiene, in originale, numerose richieste di addebito ed istruzioni alla Banca Na.de. di New York, **trasmesse a mezzo fax dalla Ca.Ol.It. all'attenzione di tale Dott. Pa.Sc., attinenti tra l'altro, a richieste di emissioni di assegni o di ordini di bonifici bancari da addebitare sul conto (...) intestato ad Ag., a beneficio di fornitori diversi della stessa società.**



« (...) la tesi dell'Ufficio si basa unicamente sull'asserita presenza in Italia della sede di amministrazione e di direzione effettiva, laddove, invece, come fondatamente evidenziato dalla parte istante, **emergono dagli atti di causa molteplici ed incontrovertibili fattori di collegamento con il territorio estero** che dimostrano la localizzazione al di fuori dell'Italia della sede di amministrazione e di direzione effettiva di Silversea Cruises Ltd, quali:

- (...)
- **i contratti più rilevanti posti in essere al di fuori del territorio italiano:** come risulta dimostrato dagli atti di causa e, in particolare, dai numerosi documenti già prodotti nel giudizio di merito, vi sono numerosi contratti attestanti la localizzazione all'estero (Florida e Londra) della sede di amministrazione e di direzione effettiva di Silversea Cruises Ltd, vale a dire: a) **contratti di ricerca e fornitura di personale marittimo**, b) **contratti di natura finanziaria**, c) **contratti di affitto** aventi ad oggetto gli uffici di Fort Lauderdale (Florida) e di Londra, d) **contratti di fornitura di beni e servizi**, nonché e) documentazione fiscale varia, quali i libri paga dal 1997 al 2001 del personale assunto a Fort Lauderdale (Florida), le fatture per affitti ed utenze in territorio statunitense e relativi pagamenti su conti correnti bancari americani (...) »

«(...) gli elementi riscontrati a sostegno della esterovestizione della E.D., sono:

1. il 50% dei membri del CdA sono residenti in Italia e parte dei consigli di amministrazione si svolgono a (omissis), presso la sede di C. Spa;
2. il capitale sociale è detenuto al 50% dalla C. residente in Italia;
3. le disposizioni concernenti l'amministrazione della E.D. e gli input operativi avvenivano dalla sede di C. di L., da C.C. e R., avvalendosi di un direttore di stabilimento residente in Bulgaria, Sig. B.S.;
4. **la contabilità industriale riflettente l'analisi dei costi di gestione e la sua formazione nel prezzo finale della lavorazione, viene elaborata da C. Spa;**
5. **la predisposizione dei contratti e la loro regolazione da parte di E. con società prestatrici;**
6. il sostegno finanziario della C. a favore della E., che si concretizza in maggiori versamenti rispetto dei prodotti finiti e riacquistati;
7. i bilanci di E. sono redatti in lingua italiana.

In conclusione, come esposto nei cenni preliminari, tali elementi consentono di desumere l'esistenza del fenomeno di estero vestizione»

Nel suo appello l'Agenzia delle Entrate eccepisce sostanzialmente che:

a) la società era di fatto controllata e diretta da cittadini italiani, poiché la compagine sociale era costituita per il 27% da C.T., con residenza in Forio (NA); per il 54% dal T.M.T., amministrato sempre da C.T. ed, infine, per il restante 19% dal T.E.M.T.T., con potere di controllo nelle mani della famiglia T.;


b) una serie di elementi (accensione di mutui ipotecari, sottoscrizioni di fondi e corresponsione di somme ai figli da parte di C.T.), insieme alla cessione dell'immobile sito in Forio (NA), nel corso del 2007 confermerebbero per l'Ufficio che il potere di gestione e controllo della società era concentrato nelle mani della sig.ra C.T.;




Il Collegio ritiene che l'appellata, infatti, oltre a documentarlo, ha provato che ha la sua sede in Londra e che lì concentra i suoi affari e le decisioni strategiche ad essi inerenti, essendo una società immobiliare di "pura gestione", senza esigenza di disporre di un personale dipendente, se non di un "country manager" e della sua organizzazione come da contratto di gestione in essere, nella persona del dott. P.K., come da sua dichiarazione versata in atti, con deleghe operative e bancarie presso l'istituto di credito londinese, ed al quale è stata affidata l'amministrazione ordinaria del patrimonio immobiliare londinese. **Mentre, la copiosa documentazione societaria (verbali del CDA depositati agli atti) attinente la gestione ordinaria (approvazione bilanci, come anche rilascio di mandati a legali e professionisti inglesi) e, soprattutto, alla gestione straordinaria (come ad es. acquisto e cessioni di immobili, ecc.), proprio riferita agli anni di accertamento, è rappresentata dalle predette verbalizzazioni e che, nell'intestazione riportano come luogo della riunione l'indirizzo londinese della sede sociale, a giudizio della Commissione, sono sufficienti a dimostrare provata l'assunzione in UK della gestione effettiva della società.**

Key management

Sede dell'amministrazione




Day to day management



Nuovi principi interpretativi per valutare fenomeni di esterovestizione nell'ambito dei gruppi societari:

1. Peculiarità dei gruppi societari
2. Necessario riscontro di «**costruzioni di puro artificio**»
3. Applicazione dei nuovi principi di «**abuso del diritto**»




1. Peculiarità dei gruppi societari (punti 16.28-16.30)

«16.28 Il criterio della "direzione effettiva" quale luogo di individuazione del domicilio fiscale **può non essere sufficiente** e comunque comportare **evidenti storture** applicative nel caso di società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., comma 1, soprattutto nei casi in cui il capitale sociale della controllata è interamente di proprietà della controllante.

16.29 Identificare "*tout court*" la sede amministrativa della società controllata con il luogo nel quale **si assumono le decisioni strategiche** o dal quale partono gli impulsi decisionali può in questi casi comportare **conseguenze aberranti** ove esso dovesse identificarsi con la sede della società controllante, in evidente contrasto con le ragioni stesse della politica del gruppo e le esigenze sottese al suo controllo.

16.30 Tale approccio ermeneutico si pone addirittura in contrasto con la presunzione di "eterodirezione" della società controllata che costituisce la "ratio" della disciplina di cui all'art. 2497 c.c. e segg. (...)»



2. Costruzioni di «puro artificio» (punti 16.41-16.43)

«16.41 (...) in caso di società controllate i criteri per ricondurre a tassazione in Italia i redditi prodotti all'estero sono **ulteriori e diversi** da quelli tradizionalmente elaborati dalla giurisprudenza per localizzare la "sede amministrativa" e individuare il domicilio fiscale.

16.42. Il legislatore fiscale in questi casi, non potendo prescindere da un fenomeno economico preesistente, e comunque noto e disciplinato ad altri fini anche da altri rami dell'ordinamento, non potendo dunque far ricorso alla provenienza dell'impulso volitivo, ha fatto ricorso a criteri diversi o comunque integrativi di natura oggettiva quali **l'esercizio effettivo dell'attività industriale o commerciale o la non artificiosità dell'insediamento estero volto a conseguire vantaggi fiscali non indebiti.**

16.43. (...) il concetto di **"costruzione artificiosa"** sia stato mutuato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di **"libertà di stabilimento"** »



2. Costruzioni di «puro artificio» (punti 16.81-16.84)

«16.81 (...) In definitiva, deve ritenersi che quel che rileva, ai fini della configurazione di un **abuso del diritto di stabilimento**, non è accertare la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma accertare se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l'operazione sia meramente artificiosa (***wholly artificial arrangement***), consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica".

16.84 Tali principi sono stati fatti propri e codificati dall'art. 5 (Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale), L. 11 marzo 2014, n. 23 - Delega al Governo (...) coordinandoli con quelli contenuti nella raccomandazione della Commissione Europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012»




«20.3 Appare però sin d'ora chiara l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione che, nel ritenere la fittizia allocazione estera di "GADO S.a.r.l.", stigmatizza più volte la mancanza di autonomia gestionale e finanziaria della B. (prima) e della Be. (poi) perchè agivano in base a direttive provenienti da Milano e veicolate dalle mail (...) attraverso le quali si manifestava la provenienza italiana del reale "management" della società. In disparte l'errore metodologico di non interpretare affatto tale flusso di informazioni alla luce del complesso intreccio organizzativo e funzionale che intercorre tra una controllata e la sua controllante capo-gruppo, che fisiologicamente si risolve in un rapporto tra uffici e personale dell'una e dell'altra (altro tema del tutto trascurato), resta difficile comprendere quale autonomia gestionale e finanziaria dovessero avere due semplici dipendenti per poter qualificare l'insediamento lussemburghese in termini di effettiva realtà.

Si comprende, in realtà, che dietro quel ripetuto richiamo alla mancanza di autonomia gestionale e finanziaria si cela l'ispirazione di fondo dell'intera decisione: la predisposizione degli aspetti gestionali ed organizzativi dell'attività di "GADO S.a.r.l." interamente in Italia, lasciando alla sede lussemburghese i soli compiti esecutivi.

Ma il tema, come detto, travolto da un'impostazione errata che ha spostato l'attenzione più sul "chi dicesse cosa", piuttosto che sul "cosa si facesse" realmente, è stato del tutto trascurato e comunque risolto senza tener conto dei principi ampiamente illustrati in precedenza in ordine alla libertà di stabilimento, alle costruzioni puramente artificiose, alla effettività dell'attività svolta dalla controllata estera»

No *wholly artificial*
Key management
arrangement

Sede dell'amministrazione



Day to day management



Set documentale preventivo, composto di 3 passaggi chiave

Motive test

Documentazione della valutazione delle ragioni economiche che hanno indotto il soggetto controllante italiano a svolgere attività d'impresa all'estero costituendo specifiche *legal entities*

Business activity test

Documentazione dell'esistenza effettiva di un'attività imprenditoriale (industriale, commerciale, di servizi) svolta dalla società estera partecipata dal soggetto italiano nel luogo in cui questa è incorporata

Organization test

Documentazione dell'esistenza effettiva di un'organizzazione di uomini e mezzi idonea allo svolgimento dell'attività d'impresa





IC&Partners S.p.A.

Via Roma, 43 int.8

33100 Udine

Tel. 0039 0432 501591

Fax 0039 0432 228252

Via Mauro Macchi, 58

20124 Milano

Tel. 0039 02 21118302

www.icpartners.it

info@icpartners.it

